

Filippo Santoni De Sio, *Per colpa di chi? Mente, responsabilità e diritto*, Milano, Raffaello Cortina, 2013

Tra gli spettri che, oggi, si aggirano all'interno degli studi filosofici e che ritornano con maggiore insistenza nelle pagine dei più diversi pensatori, vi è, senza dubbio, la responsabilità dell'essere umano rispetto alle sue azioni. Esso insidia l'etica, la filosofia dell'azione di derivazione analitica, le filosofie speciali del diritto e della mente, oltre che, non ultime, le riflessioni che si innestano sul portato delle neuroscienze. Tuttavia, si tratta di uno spettro le cui apparizioni non manifestano una imminente attestazione (presunta o meno) del concetto, ma la crisi di esso. È infatti proprio il dubbio sul suo statuto che conduce a continue messe in discussione, o a riaffermazioni (complete o parziali) della nozione di responsabilità e del suo «trascendentale», costituito dal libero arbitrio. È però importante premettere che, sebbene la nozione di responsabilità sia entrata in crisi in diversi ambiti, dal pensiero criminologico (almeno dal secolo XIX), a quello filosofico e psicologico, essa costituisce ancora uno dei principi cardine su cui si basa la disciplina giuridica. In modo particolare, il diritto penale «pensa» le sue sanzioni in ragione dei concetti di responsabilità e di libera volontà.

Il pensiero giuridico, specie quando si interroga sulle premesse epistemologiche del diritto penale, sulla imputabilità, o sulla sussunzione di azioni del mondo reale nelle condotte costruite nel mondo del diritto, è sempre stato, in un certo modo, costretto a confrontarsi con il problema della responsabilità. Va detto che il termine è ambiguo ed è stato utilizzato anche in accezioni diverse rispetto a quella, più ricorrente, che può essere riassunta nella riconduzione ad un determinato individuo (o gruppo di individui) di una condotta nota, o dei risultati di una condotta nota o ignota, attraverso una catena di nessi causali. Per significati differenti, basti pensare alla responsabilità traslata nell'area del dovere, del *sollen*, per esempio nell'opera di Hans Jonas, negli scritti del giurista Robert Cover (che si richiama alla *mitzvah* della cultura ebraica), o ancora, all'uomo nel «campo della responsabilità» del Karol Wojtyła filosofo morale. Nel libro in questione, il senso da attribuire al lemma è però riconducibile a ciò che costituisce, oggi, il tormento della filosofia dell'azione e dell'etica, id est, al significato più «classico» sopra esplicitato. La parola indica quindi, in questo contesto, sia l'attribuzione di condotte, sia ciò che il lessico giuridico designa come imputabilità, ossia la qualificazione che esprime l'assoggettabilità a pena, vale a dire, se e quando, in un'ottica normativa, si deve ritenere un soggetto responsabile di ciò che ha compiuto.

L'Autore inizia il suo discorso presentando una «riscoperta» della responsabilità, avvenuta intorno agli anni Sessanta del Novecento, grazie alla filosofia analitica di Oxford e, in modo particolare, a John L. Austin. Il filosofo oxoniense lamentava

l'eccessiva influenza del comportamentismo sull'etica (che aveva condotto ad una svalutazione del problema della responsabilità, da ridursi nell'orizzonte della psicologia sperimentale) e la scarsa attenzione dei filosofi sia alle indicazioni del linguaggio ordinario, sia alle acquisizioni del diritto e della psicologia (non comportamentista). Il risultato delle elaborazioni di Austin, in parte anche testimoniato dai suoi noti scritti dedicati agli atti linguistici, si è concretizzato nell'aver condotto ad interrogarsi su cosa significhi «compiere un'azione» e di conseguenza, alla nascita, all'interno della filosofia analitica (e della filosofia del diritto di indirizzo analitico), di una specifica teoria dell'azione.

L'esame del problema della responsabilità, attraverso le figure delineate dalla filosofia del diritto analitica, si risolve, nel libro, all'interno del contesto problematico della teoria dell'azione. Tuttavia, le conclusioni generali a cui si giunge non sono dissimili a quelle da sempre sostenute nell'ambito della dottrina giuridica (specie penalistica e della responsabilità civile), al di là delle singole declinazioni tecniche dei vari ordinamenti, o alle concezioni dei diversi autori.

L'apparato filosofico e teorico mobilitato dall'Autore, all'interno del quale un ruolo determinante è ricoperto dall'opera di Hart, di Honoré e di Duff sulla consonanza tra le filosofie dell'azione e del diritto, oltre che dalla teoria morale di Bernard Williams (autore che spesso si affida a meccanismi di tipo giuridico), risulta, in ultima analisi, tendente ad alimentare quanto da sempre maturato dall'esperienza giuridica, venendone a costituire, semplicemente, uno dei tanti strati che ne formano le varie componenti. Le corti, i legislatori e gli interpreti, grazie a criteri di ragionevolezza e alla traduzione delle acquisizioni filosofiche e scientifiche nel linguaggio del diritto, sono stati gli artefici delle differenti costruzioni in merito alla responsabilità, che trovano albergo nei vari sistemi giuridici, le quali evolvono in continuazione, in base sia alle materie dove trovano applicazione, sia, in una sfera più ampia, ai mutamenti culturali e sociali.

Quanto al concetto di «mente» evocato nel titolo, Santoni si sofferma a lungo sulla imputabilità del soggetto ritenuto incapace a causa di stati o disturbi più o meno gravi e, nonostante la tentazione di ridurre l'argomento sul piano della psichiatria e, quindi, di quanto può essere stabilito grazie ad una perizia, egli ne tira le fila includendo tale dilemma all'interno della filosofia dell'azione che, come abbiamo visto, è il paradigma nel quale il volume si colloca. Tale operazione è sostenuta mediante il richiamo ad alcuni filosofi dell'azione che si sono occupati dei rapporti tra condotte umane, psicologia e psichiatria, tra cui Moore, Fingarette e il già citato Duff.

A questo punto, la conclusione che se ne trae è, nelle parole dell'Autore, l'utilità di un modello di responsabilità che risulti più «ricco», vale a dire, che ridimensioni le questioni del determinismo causale da una parte e della libertà del volere dall'altra, tenendo conto delle «capacità della persona agente» e delle «ragioni normative», che sono «spesso decisive per dirimere situazioni nelle quali i dati di fatto non sono sufficienti a prendere una decisione sulla responsabilità» (p. 115). Trattasi della consequenziale conclusione che trarrebbe il giurista o il filosofo del diritto, qualora non voglia porre in discussione l'assioma che regge gran parte delle soluzioni nel mondo giuridico, ovvero sia la possibilità di ricondurre ad un soggetto determinati atti, implicandone la responsabilità.